- 2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, a riconoscere un'associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste superfici sono situate in una regione di produzione riconosciuta di meno di 100 ha.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione